



Decreto Dirigenziale n. 93 del 24/06/2016

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 17 - UOD Autorizzazioni e rifiuti ambientali di Napoli

Oggetto dell'Atto:

"DEMOLITION CAR SRL" - DINIEGO AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI RACCOLTA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO DI VEICOLI FUORI USO NEL COMUNE DI CASALNUOVO DI NAPOLI ALLA VIA NAZIONALE DELLE PUGLIE N. 20.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. che con Decreto Legislativo 24 giugno 2003 n. 209, *“Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso”*, sono state recepite le direttive comunitarie in materia di veicoli fuori uso;
- b. che l'art. 208 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., *“Norme in materia ambientale”*, disciplina il rilascio dell'autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti;
- c. che con Delibera di Giunta regionale n. 81 del 9 marzo 2015 sono state abrogate le D.G.R. n. 254/90, n. 58880/02, n. 2210/02, n. 2156/04, n. 1411/07 e contestualmente approvato il nuovo Disciplinare che ridetermina le procedure per il rilascio dell'autorizzazione unica alla realizzazione e gestione degli impianti di smaltimento e recupero rifiuti di cui al citato art. 208 del D.lgs. 152/2006;
- d. che la società Demolition Car srl, legalmente rappresentata dal sig. Vincenzo Palladino nato a Napoli, con istanza acquisita agli atti prot. n. 256386 del 10.04.2014 e successive spontanee integrazioni prot. 441082 del 27.06.2014 e prot. n.688457 del 16.10.2014, ha chiesto l'approvazione del progetto di un centro di raccolta e impianto di trattamento di veicoli fuori uso, da ubicare in Casalnuovo di Napoli alla via Nazionale delle Puglie n. 20, sulla particella n. 232 del foglio16, per complessivi mq 1783,00;
- e. che in data 28.04.2014 questa UOD ha preso in carico la nota prot. 258982 del 11.04.2014 con la quale il Direttore Generale per l'Ambiente ha trasmesso il D.D. n. 462 del 26.03.2014, che si richiama, di compatibilità ambientale dell'impianto con prescrizioni, rilasciato dalla UOD 07 Valutazioni ambientali;
- f. che la Commissione Tecnica Istruttoria, nella sedute del 12.02.2015 e 26.02.2015, i cui verbali si richiamano – accertata la sostanziale congruità del progetto VIA con quello presentato ex art. 208 - ha chiesto una nuova planimetria dello stato di fatto (indicante per ogni settore la corrispondenza con i provvedimenti edilizi rilasciati dal Comune e con le relative destinazioni d'uso) e che il Comune certificasse:
 - la distribuzione delle zone classificate D1 (industria-artigianato), Verde di rispetto ferroviario e zona a vincolo speciale, dettagliando le rispettive superfici;
 - in base allo strumento di intervento dell'apparato distributivo per i fabbricati ricadenti in zona D1, le attività commerciali consentite di cui al capo IV;
 - la sussistenza o meno dei vincoli ostativi di cui ai punti 1.1.1 e 1.1.2 dell'Allegato 1 al D. lgs. 209/2003;
- g. che la società, in riscontro alla richiesta di questa UOD prot. n. 189124 del 19.03.2015, ha trasmesso la Tav. 2 integrativa, datata 24.03.2015, a firma dell'arch. Annamaria Piccolo – acquisita agli atti prot. n. 216099 del 30.03.2015 - contenente la planimetria generale dell'impianto (stato di fatto), scala 1:200, riportante per ogni settore la corrispondenza con le concessioni rilasciate dal Comune, comprese le relative destinazioni urbanistiche.

RILEVATO

- a. che nella Conferenza di servizi, iniziata il 1° ottobre 2015 e conclusasi il 26.02.2016, i cui verbali si richiamano, è emerso quanto segue e sono stati espressi i sottoelencati pareri:
 - a.1 la società, al fine di approfondire con il Comune gli aspetti urbanistici connessi al sito prescelto per l'insediamento, ha più volte presentato richieste di rinvio della Conferenza di servizi (istanze acquisite agli atti di questa UOD con prot. n. 410137 del 15.06.2015, prot. n. 768866 del 11.11.2015, prot. n. 7083 del 07.01.2016) accolte da questa UOD;
 - a.2 il Comune ha depositato agli atti della Conferenza la nota del III Settore Pianificazione Urbanistica prot. n. 23181 del 15.06.2015, acquisita al prot. n. 655753 del 01.10.2015 e allegata al verbale della seduta della Conferenza del 1°ottobre 2015 quale parte integrante e sostanziale.

In tale nota il Comune ha riscontrato la richiesta di chiarimenti di questa UOD prot. n. 329086 del 13.05.2015 (1. *sulla distribuzione delle zone classificate D1 industria-artigianato,*

verde di rispetto ferroviario e zona a vincolo speciale, dettagliando le rispettive superfici; 2. specificare in base allo strumento di intervento dell'apparato distributivo per i fabbricati ricadenti in zona D1 quali sono le attività commerciali consentite di cui al capo IV; 3. la sussistenza dei vincoli ostativi di cui ai punti 1.1.1 e 1.1.2 dell'Allegato 1 al D. lgs. 209/03) precisando, tra l'altro, quanto segue:

- *“per quanto desumibile dagli elaborati grafici prodotti a firma dell'arch. Annamaria Piccolo, la particella 232 del foglio 16 ricade, nel vigente PRG, per mq 449,00 circa in zona Vr-Verde di rispetto ferroviario, comprensiva anche di parte della zona a vincolo speciale di elettrodotto; ulteriori mq 360,00 circa, destinati a vincolo speciale, ricadono su altra area libera della p.lla 232. La restante parte della particella ricade in zona D1 industria e artigianato;*
- *per l'area in questione non sussistono i vincoli di cui al punto 1.1.1 lett. c), e) e punto 1.1.2 dell'allegato 1 al D.lgs. 209/03; per i vincoli relativi alle lettere b) e d) di cui al punto 1.1.1 dell'allegato 1 al D.lgs. 209/2003 essi sono individuati dalla Regione.*
- *in relazione al Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico (PSAI) adottato dall'Autorità di Bacino Regionale della Campania centrale con delibera del Comitato istituzionale n. 30 del 28.07.2014, la zona non è sottoposta a vincoli;*
- *per l'immobile in questione non risulta rilasciato il certificato di agibilità;*
- *non c'è corrispondenza tra quanto riportato nella planimetria generale dell'impianto e le concessioni edilizie n. 124/78 e 79/91, nonché lo stato dei luoghi riportato sulla p.lla 232 del foglio 16. Si evidenzia che sussiste sull'area in questione un abuso edilizio, acquisito al patrimonio comunale e che l'area libera della p.lla 232 è di pertinenza di tale immobile“.*

Il Comune ha dichiarato, inoltre, che relativamente agli immobili in questione risulta presentata in data 25.08.15 prot. n. 258 SCIA in sanatoria per le difformità rilevate, la cui istruttoria è ancora in corso, e che il manufatto abusivo acquisito al patrimonio comunale è stato demolito, come si rileva dalla documentazione agli atti dello stesso Ufficio in data 30.09.2015 prot. 36368 e come attestato dalla perizia giurata allegata.

La suddetta nota prot. n. 23181/2015 riporta sostanzialmente quanto già attestato dal Comune nel certificato di destinazione urbanistica prot. n. 38 del 25.03.2014, dove si specifica anche che nella sottozona D1-Industria e artigianato gli impianti dovranno essere non insalubri o pericolosi. La tipologia dell'impianto in argomento, secondo il Testo unico delle leggi sanitarie, è classificata come industria insalubre di 1a classe;

- a.3 l'ASL NA 2 Nord con nota prot. n. 26239/15 R, acquisita in data 01.10.15 prot. n. 654120, ha espresso parere favorevole;
- a.4 in merito agli elettrodotti presenti nell'area, la Terna S.p.A con nota prot. n. 925 del 04.12.2015, acquisita agli atti prot. n. 852175 del 09.12.2015, ha specificato che, *“considerando l'altezza dei conduttori rispetto al suolo, le attrezzature e i mezzi della società Demolition car non potranno superare un'altezza dal suolo di 8 metri”*. Con precedente nota prot. n. P20130002345 del 01.10.2013, ai fini delle distanze di rispetto e servitù dagli impianti per trasporto di forme di energia, la Terna aveva dichiarato, tra l'altro, che *“i conduttori dell'elettrodotto sono da ritenersi costantemente in tensione e che l'avvicinarsi ad essi a distanze inferiori a quelle previste dalle vigenti disposizioni di legge (artt. 83 e 117 D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e D.lgs. 3 agosto 2009 n. 106) e dalle norme CEI EN 50110 e CEI 11-48, sia pure tramite l'impiego di attrezzi, materiali e mezzi mobili, costituisce pericolo mortale.”*
- a.5 la Regione - visto che ai sensi del Testo unico leggi sanitarie la tipologia dell'impianto in esame è classificata come industria insalubre di 1° classe nonché tratta rifiuti pericolosi – ha chiesto al Comune di esprimersi sulla compatibilità con la sottozona D1, in cui secondo il PRG non possono essere allocati i nuovi impianti insalubri o pericolosi, e se le prescrizioni di cui ai provvedimenti concessori n. 124/78 e n. 79/91 siano ancora vigenti oppure superate con l'entrata in vigore del PRG, come dichiarato dalla società in fase di procedimento di impatto ambientale.

La Regione ha chiesto alla società di predisporre, alla luce della normativa richiamata dalla Terna, una relazione sulle modalità operative dell'attività, ai fini di evitare interferenze con l'elettrodotto, che attesti se l'esercizio dell'attività si realizza a distanze superiori a quelle

previste dalla legge, evidenziando che il parere del Comune sulla compatibilità dell'impianto con il sito di insidenza e l'attestazione della Terna rivestono carattere pregiudiziale, ai fini del rilascio dell'autorizzazione richiesta.

- a.6 con nota prot. n. 10099/2016, acquisita con prot. n. 132794 del 25.02.2016, l'ARPAC ha comunicato di non poter esprimere il parere definitivo di competenza in quanto *"non risultano riscontrate le richieste di integrazioni di cui al parere del 08.06.2015, reiterate con nota del 28.09.2015 e riportate nel parere complessivo del 01.10.2015 prot. n. 60178"*;
- a.7 con nota prot. n. 78305 del 22.02.2016, acquisita con prot. n. 0132065 del 25.02.2016, la Città Metropolitana di Napoli ha espresso parere non favorevole all'approvazione del progetto, *"considerato che non risulta acquisita la documentazione integrativa richiesta alla ditta con la relazione istruttoria del 15.06.2015 n. 93546"*;
- a.8 il Comune di Casalnuovo di Napoli -con pec acquisita agli atti prot. n. 133924 del 25.02.2016- ha ritrasmesso la nota prot. n. 1284 del 13 gennaio 2016, con cui il sindaco avv. Massimo Pelliccia ha delegato l'ing. Giuseppe Caruso "ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'Amministrazione e a presentare alla Conferenza la relazione del 26.11.2015 prot. n. 45379 e la successiva integrazione del 12.01.2016 prot. n. 971.

Nella nota prot. 45379 del 26.11.2015 il Comune-III Settore Pianificazione Urbanistica ha risposto ai quesiti posti dalla Regione nella seduta della Conferenza del 1° ottobre 2015. In merito alla compatibilità con la sottozona D1, in cui secondo il PRG non possono essere allocati i nuovi impianti insalubri o pericolosi, il Comune ha confermato quanto attestato nel certificato di destinazione urbanistica prot. n. 38/2014, che non possono essere allocati impianti insalubri. In merito alla richiesta se le prescrizioni di cui ai provvedimenti concessori n. 124/79 e 79/91 siano ancora vigenti oppure superate con l'entrata in vigore del PRG (come dichiarato dalla società in fase di procedimento di impatto ambientale), il Comune ha dichiarato che le prescrizioni non sono state superate con l'entrata in vigore del PRG. In merito alla richiesta se la destinazione d'uso dell'immobile sia da intendersi variata con la realizzazione dell'impianto di autodemolizione, il Comune ha precisato che entrambe le attività di officina meccanica e di autodemolizione sono attività industriali/artigianali e pertanto l'originaria destinazione d'uso non deve ritenersi variata. Il Comune ha dichiarato, infine, che l'istruttoria della SCIA presentata in data 25.08.2015 prot. n. 31258 per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e realizzazione del locale tecnologico in sanatoria non è stata ancora completata.

Nella nota integrativa prot. n. 971/2016, a firma congiunta dell'ing. G. Caruso quale responsabile del Servizio Urbanistica e del dirigente ing. G. Savoia, il Comune ha rappresentato quanto segue:

- il CIPE con delibera n. 2 del 18.02.2013, registrata presso la Corte dei conti al foglio 226, R.G. 6, in data 11 luglio 2013 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 175 del 27.07.2013, ha approvato il progetto preliminare per la realizzazione della "1a tratta: Variante alla linea Napoli-Cancello", ai sensi e per gli effetti dell'art. 165 del D.lgs. n. 163/2006 e smi e dell'art. 10 del D.P.R. 08.06.2001 n. 327 smi.;
- la Rete Ferroviaria Italiana (RFI), Gruppo Ferrovie dello Stato, ha indetto con nota prot. 39639 del 20.10.2015 la Conferenza di servizi per l'approvazione del progetto definitivo con dichiarazione di pubblica utilità delle aree interessate alla realizzazione della suddetta tratta ferroviaria;
- con l'approvazione del progetto preliminare da parte del CIPE è stato posto anche il vincolo preordinato all'esproprio delle aree occorrenti alla realizzazione delle opere;
- il progetto di realizzazione della tratta ferroviaria – come si rileva dalla planimetria allegata "Espropri Piano Particellare" – interessa anche l'area censita in catasto al foglio 16 p.la 232, sulla quale dovrebbe essere realizzato l'impianto oggetto della Conferenza di servizi. Dalla planimetria si evidenzia, infatti, che la p.la 232 è interessata in parte da espropriazione per la realizzazione della nuova sede ferroviaria e la sua intera estensione rientra nel limite di fascia del vincolo urbanistico.

Per quanto rappresentato e in considerazione anche delle motivazioni riportate nella relazione prot. n. 45379 del 26.11.2015, il Comune ha espresso parere negativo alla realizzazione del

centro di raccolta e impianto di trattamento di veicoli fuori uso da ubicarsi in Casalnuovo alla via Nazionale delle Puglie n. 20.

- a.9 La Regione - preso atto di quanto rappresentato dal Comune di Casalnuovo di Napoli nella suindicata nota prot. n. 971 del 12.01.2016 – ha dichiarato che non sussistono i presupposti per l'approvazione del progetto e che il procedimento si concluderà con il decreto di diniego dell'autorizzazione.

CONSIDERATO

che come certificato dal Comune di Casalnuovo di Napoli –da ultimo con nota prot. n. 971 del 12.01.2016- e per quanto desumibile dagli elaborati grafici prodotti a firma dell'arch. Annamaria Piccolo, tecnico progettista della società, l'area prescelta su cui dovrebbe essere realizzato l'impianto oggetto della Conferenza, catastalmente individuata al foglio 16 p. lla 232, della misura complessiva di circa mq 1.783, presenta criticità urbanistiche per la presenza di vincoli e prescrizioni, che determinano la non compatibilità sito-impianto, in particolare:

- l'area rientra nel punto 1.1.1 lettere b) e d) dell'Allegato 1 al D. lgs 209/2003;
- secondo il vigente PRG, l'area ricade per mq 449,00 circa in zona Vr-Verde di rispetto ferroviario, comprensiva anche di parte della zona a vincolo speciale di elettrodotto, per ulteriori mq 360,00 circa è soggetta al vincolo speciale di elettrodotto, la restante area libera è in parte pertinenza dell'immobile abusivo acquisito al patrimonio comunale e successivamente demolito;
- tutta l'area dell'impianto è trasversalmente attraversata dall'elettrodotto i cui conduttori – come attestato dalla Terna S.p.A nella nota prot. P201300023245 del 01.10.2013 – *“sono costantemente in tensione e l'avvicinarsi ad essi a distanze inferiori a quelle previste dalle vigenti disposizioni di legge (artt. 83 e 117 D. lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e D. lgs. 3 agosto 2009 n. 106) e dalle norme CEI EN 50110 e CEI 11-48, sia pure tramite l'impiego di attrezzi, materiali e mezzi mobili, costituisce pericolo mortale”*;
- per gli immobili di cui alla SCIA in sanatoria prot. 258 del 25.08.2015 non risultano ancora definite le procedure di condono;
- nella zona individuata D1, il PRG prescrive che non possono essere allocati impianti insalubri o pericolosi, tra cui rientra l'impianto di cui si chiede l'autorizzazione ex art. 208, classificato come industria insalubre di 1a classe, secondo il Testo unico delle leggi sanitarie,
- per gli immobili già esistenti nell'area, per i quali risultano rilasciate le concessioni edilizie n. 124/78 (officina meccanica) e n. 79/1991 (sopraelevazione di n. 2 piani con sottotetto e sanatoria di un opificio artigianale con uffici e servizi annessi) non risultano superate le rispettive prescrizioni, in particolare la prescrizione E) della concessione n. 124/78 prevede che sia riservato almeno il 10% della superficie del fondo, escluse le sedi viarie e i piazzali, a verde pubblico e a servizi collettivi e che le aree libere siano alberate con piantagione di alto fusto.
- sull'area in questione è prevista la realizzazione della nuova opera ferroviaria “1a tratta: Variante alla linea Napoli-Cancello”, il cui progetto preliminare è stato approvato dal CIPE con delibera n. 2 del 18.02.2013 (registrata presso la Corte dei conti al foglio 226, R.G. 6, in data 11 luglio 2013, e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 175 del 27.07.2013);
- la Rete Ferroviaria Italiana (RFI), Gruppo Ferrovie dello Stato, ha indetto con nota prot. 39639 del 20.10.2015 la Conferenza di servizi per l'approvazione del progetto definitivo con dichiarazione di pubblica utilità delle aree interessate alla realizzazione della tratta ferroviaria,
- con l'approvazione del progetto preliminare da parte del CIPE è stato posto anche il vincolo preordinato all'esproprio delle aree occorrenti alla realizzazione dell'opera ferroviaria;
- come si rileva dalla planimetria allegata “Espropri Piano Particolare”, la p.lla 232 è interessata in parte da espropriazione per la realizzazione della nuova sede ferroviaria e la sua intera estensione rientra nel limite di fascia del vincolo urbanistico;

DATO ATTO: che non è stato comunicato alla società il preavviso di rigetto, ai sensi dell'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto è venuta direttamente a conoscenza in Conferenza di servizi dei motivi ostativi all'approvazione del progetto;

RITENUTO di denegare - in base alle risultanze istruttorie e al parere negativo espresso dal Comune e per quanto su considerato - l'approvazione del progetto del centro di raccolta e impianto di trattamento di veicoli fuori uso, da realizzarsi in Casalnuovo di Napoli alla via Nazionale delle Puglie, su area catastalmente individuata al foglio 16 p.lla 232, presentato dalla società Demolition car srl;

VISTI

il D. lgs. n. 209 del 24.06.2003 s.m.i.;
il D. lgs. n. 152 del 03.04.2006 s.m.i.;
la Delibera di Giunta Regionale n. 81 del 09.03.2015;
il D.P.G.R. n. 88 del 06.04.2016

in conformità dell'istruttoria effettuata dalla UOD e della proposta del responsabile del procedimento di adozione del presente atto

D E C R E T A

per quanto espresso in narrativa, che si intende integralmente confermato:

1. **denegare** - in base alle risultanze istruttorie, al parere negativo espresso dal Comune e per quanto su considerato - l'approvazione del progetto del centro di raccolta e impianto di trattamento di veicoli fuori uso, da realizzarsi in Casalnuovo Napoli alla via Nazionale delle Puglie su area catastalmente individuata al foglio 16 p.lla 232, presentato dalla società Demolition car srl;
2. **notificare** il presente decreto alla "Demolition car srl ;
3. **trasmettere** copia del presente provvedimento al Comune di Casalnuovo di Napoli, alla Città Metropolitana di Napoli, all'ASL NA/2 Nord, all'ARPAC Dipartimento provinciale di Napoli, all'ATO 3, al Consorzio di Bonifica delle paludi di Napoli e Volla, alla società Terna Rete Italia SpA.
4. **inviare** copia del presente decreto alla Segreteria della Giunta Regionale della Campania e al BURC per la pubblicazione.

Avverso il presente provvedimento può esser proposto ricorso giurisdizionale amministrativo al TAR Campania ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni e 120 giorno decorrenti dalla data di notifica.

Dr.ssa Lucia Pagnozzi